CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

OGGETTO:
Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Miglioramento Sismico Ex Istituto Magistrale "Pestalozzi"" Corso Di Vittorio n. 203
Importo a base d'asta € 66.032,00
CUP assegnato al progetto **J75D20000020001**
CIG 874577275D

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del DLgs 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3) lett. b) del DLgs 50/2016, con procedura esperita tramite RDO (Richiesta di Offerta) aperta sul portale gestito da Consip strumento "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePa (www.acquistinrete.it)" per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze iscritte nella categoria merceologica "Servizi Professionali -Architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione"; Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

1. PREMESSE

Con Determinazione a contrattare del Dirigente dell'Area IV Opere Pubbliche del Comune di San Severo n. 161/IV-1097 del 11.05.2021, si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di Miglioramento Sismico Ex Istituto "Pestalozzi" Corso Di Vittorio, 203. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del DLgs 50/2016 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria", fatta salva la verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del DLgs 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio Comunale di SAN SEVERO (Prov. di Foggia) - Ex Istituto Magistrale "Pestalozzi" Corso Di Vittorio, 203.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Raffaele Nardelli del Comune di San Severo.

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA i documenti a base dell'appalto sono:
1) Determinazione del corrispettivo (D.M. 17/06/2016);
2) Schema del disciplinare d'incarico;

3) Bando di gara;
4) Disciplinare di gara;
5) Schema di contratto

3. CHIARIMENTI IN FASE DI GARA

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante a mezzo della piattaforma MEPA (www.acquistinrete.it) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato al decimo giorno antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta via PEC.

4. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del DLgs 50/2016.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un complesso di servizi tecnici tra loro correlati costituenti un unicum funzionale.

L' importo totale a base d'asta è pari a **€ 66.032,00** (sessantasemilazerotrentadue/00) al lordo di spese conglobate e al netto di oneri previdenziali ed IVA determinato con riferimento ai criteri di calcolo fissati dal D.M. del 17/6/2016 come segue

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<**V**>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	∑(Qi)	V*G*P* ∑Qi	K=13,65 % S=CP*K	CP+S
E.20	EDILIZIA	240 000,00	10,04555977 00%	0,95	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.19	0,4400	10 077,71	1 375,61	11 453,32
S.04	STRUTTURE	450 000,00	8,47917277 00%	0,90	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.14,	0,7300	25 068,67	3 421,87	28 490,54

					QbII.15, QbII.16				

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<**V**>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	∑(Qi)	V*G*P*∑Qi	K=13,65 % S=CP*K	CP+S
E.20	EDILIZIA	240 000,00	10,04 55597 700%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,3800	8 703,47	1 188,02	9 891,49
S.04	STRUTTURE	450 000,00	8,479 17277 00%	0,90	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,4150	14 251,37	1 945,31	16 196,68

La prestazione principale è quella relativa alla Categoria edilizia ID:
E.20 “Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti;
S.04 “Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

La spesa per l’affidamento del servizio è totalmente finanziata con fondi esterni ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 e assegnazione del contributo di € 83.782,00 (onnicomprensivo) con decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020

6. OPZIONI E RINNOVI
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: tra le circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
Le modifiche non possono, comunque, alterare la natura generale del contratto.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
e. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
f. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017;
g. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. d) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. e) e f) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista), rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti

dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

8. REQUISITI GENERALI

I soggetti concorrenti devono essere iscritti e abilitati ad operare su piattaforma MEPA.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del DLgs del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

10. REQUISITI DI IDONEITÀ

1) Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2) Requisiti minimi del gruppo di lavoro

a) Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto di progettazione e direzione lavori:

- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico, "Architetto" progettista, trattandosi di interventi su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04, che dovrà svolgere all'interno del gruppo di lavoro anche la funzione di Direttore dei Lavori.

  Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

  Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

b) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione o entrambe:

- I requisiti di cui all'art. 98 del DLgs. 81/2008.

  Il concorrente indica, nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

c) Per il professionista che espleta le attività antincendio:

- iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi del DLgs 139/2006 e DM 5/08/2011 come professionista antincendio.

  Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

11. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito è attestato da

1) da copertura assicurativa contro i rischi professionali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, lett. c) del codice per un massimale di almeno € 1.000.000,00.

Il documento va prodotto in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2) dal fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari al doppio dell'importo dei servizi a base di gara (€ 132.064,00).

Tale requisito è richiesto in ragione del principio di affidabilità del contraente che la S.A. deve verificare prima dell'affidamento. I concorrenti devono dimostrare non solo di essere in grado di svolgere l'incarico sotto il profilo tecnico, ma anche di essere in grado di gestire la commessa nel suo complesso sia dal punto di vista amministrativo che economico.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

12 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori del lotto di entità maggiore a cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:
S04: € 450.000,00;
E20: € 240.000,00.
2) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,50 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come segue:
S04: € 225.000,00
E20: € 120.000,00

13. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, dovrà eseguire le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del DM 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'incarico di "Architetto" è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro svolgono le attività di cui al D.Lgs 42/04.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del DLgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi del DLgs 139/2006 e DM 5/08/2011 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

14. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'incarico di "Architetto" è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro svolgono le attività di cui al D.Lgs 42/04.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del DLgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi ai sensi del DLgs 139/2006 e DM 5/08/2011 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

15. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
<u>Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.</u>
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria.
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

16. SUBAPPALTO
L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

17. GARANZIA PROVVISORIA
In applicazione dell'articolo 93, comma 1, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, con beneficiario il Comune di San Severo, pari al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 93 del DLgs 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopracitato.
La garanzia fideiussoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 secondo comma del codice civile;

c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5) La garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del DLgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del DLgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del DLgs. 82/2005).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del DLgs 50/2016.

18. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo con rilascio di attestazione di presa visione non è richiesto per questo appalto.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
I plichi telematici contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica del MEPA raggiungibile al seguente link
https://www.acquistinretepa.it/shres/loginPage
entro il termine perentorio fissato nella procedura telematica **come specificato al punto 3 del bando.**
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.
La mancata presentazione dei plichi telematici nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre passi e precisamente:
"A – Documenti Amministrativi";
"B – Offerta Tecnica";
"C – Offerta economica".
Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando.
Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante con firma digitale (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
b) devono essere corredate dalla scansione leggibile di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
c) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
d) devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
e) ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR 445/2000, le certificazioni o attestazioni in originale o in copia autentica possono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste;
f) le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del DLgs 50/2016.

Busta "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da compilare utilizzando il modello di cui all'Allegato 1) sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (da corrispondere con il modello F23 una volta effettuato il versamento, lo si dovrà acquisire in formato PDF, firmarlo digitalmente e quindi allegarlo).

Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante va prodotta copia della procura acquisita digitalmente in formato PDF e sottoscritta con firma digitale.

Con essa il concorrente, in forma singola o associata, chiede di partecipare alla procedura in oggetto e dichiara che non sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs 50/2016.

Dichiara altresì il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, professionale, economica e finanziaria come specificato nei punti precedenti.

2) DICHIARAZIONE SUI RAGGRUPPAMENTI da compilare utilizzando il modello di cui all'Allegato 2), con la quale il concorrente identifica i soggetti-persone fisiche che svolgeranno le prestazioni oggetto dell'affidamento e i rispettivi ruoli. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti della società/associazione o raggruppamento temporaneo di professionisti.

Nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, ai sensi dell'articolo 48, commi 2,4,5,7, primo periodo, 8,9,10,12,13 e 14 del Codice:

- Se già formalmente costituiti: devono allegare copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- Se non ancora costituiti: devono compilare la dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice.

4) PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2., della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato il CIG della procedura cui intende partecipare.

Il documento dovrà essere acquisito digitalmente in formato PDF.

5) DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA come specificato nei punti precedenti.

6) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 8 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all'indirizzo internet
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione:
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al DLgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione:
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte V – Dichiarazioni finali:
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il documento deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale.
7) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC dove dovuto.
8) COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO di ciascun soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Tutta la documentazione sopra elencata va allegata a pena di esclusione e firmata digitalmente.

Busta "B" – OFFERTA TECNICA
Nella busta "B", al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto nelle "Procedure di aggiudicazione", devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti in formato PDF tutti firmati digitalmente.
A pena di esclusione l'offerta tecnica non deve contenere elementi concernenti il prezzo o elementi relativi alla offerta economica.

Criterio A) Progettazione:
Con riferimento al **sub-criterio A1**) "professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento" il concorrente dovrà presentare nr. 2 progetti affini a quello per cui si concorre, già svolti in precedenti esperienze professionali nell'ultimo quinquennio, regolarmente approvati dal Committente, sintetizzati ciascuno in una relazione di massimo 10 pagine A4 carattere 12 (20 facciate escluso indici e testatine) ed in due elaborati grafici di sintesi, del formato ritenuto più idoneo, rappresentativi delle proprie esperienze professionali.

Con riferimento al **sub-criterio A2)** "caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni di progettazione e capacità di interazione con la committenza nelle varie fasi e nelle diverse sedi istituzionali, per l'acquisizione dei pareri" il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa di massimo 15 pagine A4 carattere 12 (30 facciate escluso indici e testatine) che contenga
- l'elencazione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione progettuale per cui si chiede di concorrere;
- gli aspetti tecnici/progettuali che si propone di migliorare, in relazione alle esigenze della committenza e alle interferenze con il contesto tipologico, territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare;
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste (definitiva ed esecutiva);
- l'elencazione delle azioni e delle soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli gravanti e delle interferenze esistenti nel corpo di fabbrica in cui si realizzeranno le opere;
- indicazione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
per illustrare le proposte progettuali migliorative potranno essere allegati massimo nr. due elaborati grafici del formato ritenuto più significativo;

Con riferimento al **sub-criterio A3)** "risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione e per garantire l'interazione con la committenza" il concorrente dovrà indicare:
- l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di progettazione, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- gli strumenti informatici messi a disposizione del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione di progettazione.
La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 10 pagine in formato A4 carattere 12 (20 facciate escluso indici e testatine).

OFFERTA ECONOMICA
La busta "C – Offerta economica", redatta sulla base dell'Allegato 7) oltre a quello generato dal sistema, contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica sottoscritta con firma digitale che deve contenere i seguenti elementi:
a) Il prezzo complessivo offerto in Euro (in cifre e lettere) oltre al ribasso percentuale proposto (in cifre e lettere) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali sul prezzo e tre cifre sul ribasso. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso e senza eseguire arrotondamenti.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno l'RTP.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.
b) Riduzione percentuale del tempo contrattuale per la esecuzione delle progettazioni (vedi successivo paragrafo: termini della esecuzione del servizio). Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara. Eventuali offerte maggiori saranno ricondotte alla soglia del 20%.
L'offerta economica è sottoscritta digitalmente.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.
c) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
d) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale offerto, ovvero discordanza tra indicazioni in cifre e in lettere, il criterio di prevalenza è sempre quello che privilegia il valore maggiormente favorevole alla amministrazione appaltante.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad esclusione delle irregolarità relative all'offerta tecnica ed economica possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del codice.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO

Offerta tecnica **80**
Offerta economica e temporale **20**
TOTALE **100**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

Criterio A) Progettazione	**PUNTI 80**
Sub criteri: A1) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;	➢ Punti 40

A2) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni di progettazione e capacità di interazione con la committenza nelle varie fasi e nelle diverse sedi istituzionali, per l'acquisizione dei pareri;	➢ Punti 30
A3) risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione e per garantire l'interazione con la committenza;	➢ Punti 10

Ai sensi dell'articolo 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 52** (prima della riparametrazione) per i criteri/punteggio tecnico complessivo 80. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: *ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0.*
La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base *della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.*

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
Formula con interpolazione lineare

Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
***Pi** = punteggio concorrente i;*
***Cai** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*
***Cbi** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*
……..
***Cni** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*
***Pa** = peso criterio di valutazione a;*
***Pb** = peso criterio di valutazione b;*
……
***Pn** = peso criterio di valutazione n.*
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Non è prevista la doppia riparametrazione.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE
Il punteggio dell'offerta tecnica/temporale è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

Offerta economica – percentuale di ribasso su importo delle prestazioni poste a base di gara;	**PUNTI 20** ➢ Punti 10
Offerta temporale – percentuale di ribasso su tempo delle prestazioni poste a base di gara (Ribasso max 20%)	➢ Punti 10

a) È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

Ci = Ra/Rmax
dove:
***Ci** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*
***Ra** = ribasso percentuale dell'offerta economica del concorrente i-esimo;*
***Rmax** = ribasso percentuale dell'offerta economica più conveniente*

b) È attribuito all'**offerta tempo** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare. Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara. Eventuali offerte maggiori saranno ricondotte alla soglia del 20%.

Ci= Ta/Tmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ta = ribasso percentuale dell'offerta tempo del concorrente i-esimo;
Tmax = ribasso percentuale dell'offerta tempo massima.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le date della prima seduta pubblica e delle sedute pubbliche successive saranno comunicate nella procedura telematica come specificato al punto 3 del Bando di gara.
Trattandosi di gara telematica, l'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al sito del MEPA ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.
La commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa presentata e quindi a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri interni all'Amministrazione Comunale. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9 del Codice.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati ai punti precedenti.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in precedenza.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi alla Stazione Appaltante che procederà ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice.
La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi "riparametrati" attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e temporale e quindi alla relativa valutazione.
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto AGGIUDICAZIONE.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo articolo di "aggiudicazione".

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette alla RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP congiuntamente alla commissione giudicatrice al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere all'aggiudicatario in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del Codice, i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica la gara**.
A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, allo scorrimento della graduatoria.
Trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, lett. b) ultimo periodo non si applica.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del Codice (Garanzia provvisoria non più richiesta vedi articolo 1, comma 4, della L 120 del 11 settembre 2020).
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'articolo 24, comma 4 del Codice.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

26. TERMINI DELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La consegna degli elaborati costituenti il progetto definitivo, dovrà avvenire entro 45 giorni successivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale salvo diverso termine da concordarsi con l'Amministrazione.
La consegna degli elaborati costituenti il progetto esecutivo, dovrà avvenire entro 30 giorni successivi dalla data di approvazione del progetto definitivo.

27. SPESE
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

28. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari - Piazza Massari, 6, cap. 70122 tel. 080/5733111 - fax 080/5733220 - tarbasegrprotocolloamm@ga-cert.it.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per le parti ancora in vigore, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di San Severo è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali relativi alla gara alla quale si riferisce la presente lettera di invito.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato codice ed in particolare il diritto ad accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta al Segretario Generale del Comune di San Severo.

30. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante a mezzo della piattaforma raggiungibile al link
https://www.acquistinretepa.it/opencms/ opencms/
Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato al quinto giorno antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

31. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Il Responsabile del Procedimento

Allegato 1: Domanda di ammissione e dichiarazioni
Allegato 2: Dichiarazioni RTI
Allegato 3: Dichiarazione Avvalimento
Allegato 4: Dichiarazione Avvalimento Ausiliaria
Allegato 5: Dichiarazione Soggetti Art 80
Allegato 6: Dichiarazione Soggetti Art 85
Allegato 7: Offerta Economica-Temporale
Allegato 8: DGUE
Allegato Schema di contratto Servizi T